



REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

INDICE

Art. 1 - Normativa di riferimento	2
Art. 2 - Oggetto del regolamento.....	3
Art. 3 - Risorse	3
Art. 4 - Personale coinvolto.....	3
Art. 5 - Requisiti.....	4
Art. 6 - Limiti ed esclusioni.....	4
Art. 7 - Contrattazione e volumi di attività.....	5
Art. 8 - Iter autorizzativo aziendale.....	5
Art. 9 - Tariffe.....	6
Art. 10 - Controllo dell'attività.....	6
Art. 11 - Liquidazione	7
Art. 12- Entrata in vigore.....	7

Modulo Allegato A “Prestazioni Aggiuntive”

Art. 1 - Normativa di riferimento

Il presente Regolamento disciplina l'autorizzazione e l'effettuazione delle prestazioni orarie aggiuntive di cui:

- Decreto Lgs. 30 Dicembre 1992, n. 502 e s.m.i;
- Decreto Legge 12 Novembre 2001, n.402, convertito nella Legge 08 Gennaio 2002, n.1;
- Art. 54 “Attività libero professionale intramuraria dei Dirigenti medici” e art. 55 “Tipologie di attività libero professionali” dei CCNL 8 Giugno 2000, quadriennio 1998/2001 dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria e dell'Area della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa del Servizio Sanitario Nazionale;
- Legge Regionale n. 5 del 14 Aprile 2009 “Norme per il riordino del Servizio sanitario Regionale”;
- Art. 4, comma 4, lett. b, del Regolamento per la disciplina dell'attività libero professionale intramuraria di questa Azienda, approvato con Delibera n. 1542 del 23/07/2015, che prevede la possibilità per l'Azienda di acquisire prestazioni aggiuntive da parte dei propri Dirigenti, allo scopo di ridurre le liste d'attesa.
- Regolamento Unione Europea n.625 del 2017 che individua, vincola e destina le tariffe riscosse dall' Azienda sanitaria locale, tra l'altro, alla copertura dei costi relativi al fabbisogno del personale che esegue i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali, anche a richiesta dell'operatore, al di fuori dell'orario di lavoro.
- Art. 115, comma 2, del CCNL 2016/2018 dell' Area della sanità che consente all' Azienda di richiedere ai propri dirigenti prestazioni erogate in regime di attività libero professionale, in via eccezionale e temporanea, ad integrazione dell' attività istituzionale, allo scopo di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive soprattutto in presenza di carenza di organico ed impossibilità anche momentanea di coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge, in accordo con le équipes interessate e nel rispetto del direttive nazionali e regionale in materia;
- Art.117, comma 7, del CCNL 2016/2018 prevede che l'Atto aziendale adottato dalle Aziende sanitarie locali ai sensi dell'art. 114, comma 1, del medesimo CCNL, può inquadrare e disciplinare l' attività professionale, richiesta a pagamento da terzi all' Azienda o Ente e svolta dal Dirigente sanitario fuori dall' orario di lavoro, alternativamente, come attività libero-professionale intramuraria ovvero come obiettivo prestazionale incentivato finanziato con le specifiche risorse introitate;
- Art. 29 “Disposizioni urgenti in materia di liste di attesa”, decreto-legge del 14/08/2020 n.104.
- Art. 464 comma 1, Legge 30 Dicembre 2020, n. 178;
- Decreto Lgs. 02 Febbraio 2021, n. 32;
- Nota Ottobre 2021 del Ministero della Salute, Direzione Generale della Sanità Animale e dei farmaci veterinari.

Art. 2 – Oggetto del regolamento

Le prestazioni aggiuntive oggetto del presente regolamento, sono quelle attività integrative dell'attività istituzionale ordinaria, richieste dall'Azienda ai propri dipendenti, per garantire i livelli essenziali di assistenza e alle stesse si potrà ricorrere nei seguenti casi:

- 1) allo scopo di ridurre le liste di attesa;
- 2) far fronte alla necessità di un temporaneo aumento di attività incentivando il personale;
- 3) fronteggiare eventuali carenze di organico;

Tali prestazioni hanno carattere d' eccezionalità e temporaneità e lo svolgimento deve essere organizzato in modo tale da garantire l'integrale assolvimento dei compiti d' istituto e assicurare la piena funzionalità dei servizi.

Art. 3 – Risorse

Le prestazioni aggiuntive sono di norma finanziate dal Bilancio aziendale e per la realizzazione di specifici obiettivi, le necessarie risorse possono tuttavia essere assegnate dalla Regione Sicilia o dallo Stato. La fonte di finanziamento di ogni attività aggiuntiva dovrà essere esplicitamente individuata nel relativo provvedimento di autorizzazione, e certificata pertanto dalla U.O.C. Servizio Economico, Finanziario e Patrimoniale.

Art. 4 - Personale coinvolto

Le prestazioni aggiuntive possono essere rese esclusivamente dal personale dipendente, a tempo determinato e indeterminato, in servizio con rapporto di lavoro a tempo pieno, pienamente idoneo ed inquadrato nei seguenti profili e categorie:

- Direttori di Struttura Complessa;
- Dirigente Medico, Dirigente Veterinario e Dirigente Sanitario;
- Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere, ctg. D;
- Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico di Radiologia, ctg. D;
- Assistenti sanitari, ctg D.

Le prestazioni aggiuntive rese dai Dirigenti Veterinari nell'ambito dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali svolti a richiesta, fuori dall'orario ordinario di lavoro, devono essere preferibilmente inquadrati e disciplinati quali obiettivi "Prestazioni Aggiuntive" e che comunque la suddetta opzione deve essere attivata ogni qualvolta il Dirigente Veterinario ne faccia richiesta. Si precisa, che suddetti controlli ufficiali e le altre attività ufficiali vanno effettuate in orario compreso tra le ore 18 e le ore 6 e nei giorni festivi anche a richiesta dell'operatore.

Ulteriori categorie di personale potranno essere inserite tra quelle aventi titolo all'attività di prestazioni aggiuntive, a seguito di situazioni eccezionali e dove sia contemplato dalla normativa in materia, su espressa disposizione della Direzione Generale.

Art. 5- Requisiti

Possono partecipare alle prestazioni aggiuntive i dipendenti in possesso dei seguenti requisiti:

- di essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo pieno da almeno sei mesi;
- di non avere prescrizioni limitative dell'attività lavorativa;
- di non essere beneficiario nel giorno in cui è richiesta la prestazione aggiuntiva di istituti normativi o contrattuali che comportino la riduzione a qualsiasi titolo dell'orario di servizio, comprese le assenze per malattia;
- di avere assolto il debito orario individuale e che, nel caso di debito orario, le ore aggiuntive effettuate saranno utilizzate in via prioritaria fino a concorrenza per il ripiano del predetto debito orario e potranno essere liquidate solo le ore eventualmente residuanti.

Art. 6 - Limiti ed esclusioni

La prestazione aggiuntiva non può essere svolta nel giorno in cui si fruisce di istituti normativi o contrattuali che comportino la riduzione, a qualsiasi titolo, dell'orario di servizio, come ad esempio:

- ferie
- riposo biologico (per rischio radiologico/anestesiologico)
- malattia
- infortunio
- sospensione dal servizio
- astensioni obbligatorie dal servizio
- aspettative
- permessi a titolo di studio
- permessi retribuiti che interessino tutto l'arco della giornata
- permessi sindacali che interessino tutto l'arco della giornata
- esercizio del diritto di sciopero, se di durata pari a tutto l'arco della giornata
- congedo straordinario retribuito ex art. 42 comma 5, D. Lgs. n. 151/2001
- interdizione anticipata dal lavoro delle dipendenti in stato di gravidanza
- congedo di maternità/paternità
- congedo parentale
- permesso retribuito ex art. 33 Legge n. 104/1992 e s.m.i.

L'attività in regime di prestazioni aggiuntive è altresì esclusa nel corso del turno di reperibilità, del turno di guardia (è consentita, in via eccezionale, l'effettuazione di turni di guardia fuori orario di servizio in regime di prestazioni) e nelle 11 ore successive al termine della guardia finalizzate al riposo psicofisico. In particolare, il dipendente dovrà fruire di 11 ore di riposo consecutive nell'arco delle 24 ore, e non potrà superare il limite di 48 ore settimanali.

Nel caso in cui l'attività aggiuntiva risulti prestata in una delle condizioni ostatiche elencate, il relativo compenso non sarà liquidato e l'Azienda valuterà, altresì, l'adozione degli opportuni provvedimenti collegati alla rilevata inadempienza.

Art. 7 - Contrattazione e volumi di attività

Le UU.OO.CC. che manifestano la necessità di acquisire le prestazioni aggiuntive, per assicurare la regolare erogazione dell'attività sanitaria di routine, devono indirizzare alla Direzione Generale ed alla U.O.C. Risorse Umane apposita istanza debitamente motivata e documentata, quantificandone la tipologia di attività, i volumi prestazionali da espletare oltre l'attività istituzionale, le motivazioni e/o criticità alla base della richiesta, l'identificazione, ove possibile, dei giorni/turni da coprire con prestazioni aggiuntive, nonché l'indicazione della durata.

La Direzione Generale dell'Azienda, previa valutazione di una serie combinata di fattori organizzativi, logistici, economici, strategici e normativi, stabilisce quali e quanti volumi di prestazioni intende acquisire.

Le prestazioni orarie aggiuntive sono rese al di fuori dell'impegno di servizio, in regime libero professionale. Le ore effettuate devono essere obbligatoriamente registrate sul sistema aziendale di rilevazione delle presenze mediante timbratura con il codice di timbratura (cod. 030), presso la sede di svolgimento dell'attività aggiuntiva. Il personale sarà remunerato a condizione che sia stato assolto il debito orario mensile individuale.

Le prestazioni aggiuntive non debitamente autorizzate, secondo le suindicate modalità, non sono riconoscibili ad alcun titolo e non comportano alcun pagamento.

I volumi prestazionali acquisiti non sono sovrapponibili con lo svolgimento delle attività in regime di libera professione intramoenia.

Art. 8 - Iter autorizzativo aziendale programmato

1. Nel mese di Dicembre le U.U.O.O.C.C. con i requisiti di cui all' art. 2 del presente regolamento, presentano richiesta di autorizzazione alla Direzione Generale ed alla U.O.C. Risorse Umane per le prestazioni aggiuntive da svolgere durante l'anno successivo;
2. L'U.O.C. Risorse Umane, ultimata l'istruttoria preliminare di controllo, trasmette la documentazione alla Direzione Strategica per acquisire l'Autorizzazione;
3. L'U.O.C. Risorse Umane predispone la delibera di autorizzazione alle prestazioni aggiuntive con validità annuale;
4. Il Direttore della U.O.C. trasmette alla U.O.C. Risorse Umane relazione sull'attività effettuata dal personale riepilogato in apposito elenco contenente matricola, cognome, nome, data e totale ore effettuate come da modello allegato;
5. L' U.O.C. Risorse Umane predispone determina di liquidazione.

Qualora nel corso dell'anno si verificano emergenze impreviste, debitamente documentate dalle strutture richiedenti, la richiesta di prestazioni aggiuntive sarà eccezionalmente vagliata ed eventualmente autorizzata da parte della Direzione Generale.

Art. 9 - Tariffe

Le tariffe di remunerazione sono quelle di seguito indicate:

- personale Dirigente Medico, Dirigente Veterinario e Dirigente Sanitario è fissato pari a euro 60,00/ora lordi onnicomprensivi, come previsto dall'art. 24, comma 6, del C.C.N.L. 2016/2018;
- per turno di guardia notturna di 12 ore (dalle ore 20.00 alle ore 08.00) euro 480,00 lordi onnicomprensivi, come previsto dall'art. 18 del C.C.N.L. siglato il 3/11/2005;
- personale Infermieristico, Tecnico di Radiologia e Assistenti Sanitari è pari a euro 30,00/ora lordi onnicomprensivi del C.C.N.L. 2016/2018;
- per turno di guardia notturna di 12 ore (dalle ore 20.00 alle ore 08.00) per il personale Infermieristico è pari a euro 240,00 lordi onnicomprensivi.

Possono essere riconosciuti diversi compensi orari rispetto a quelli sopra indicati *esclusivamente* in seguito a disposizioni nazionali o regionali. A tal proposito, la normativa attualmente in vigore di cui al D.L. 14.8.2020 n. 104 - Art.29 "*Disposizioni urgenti in materia di liste di attesa*", prorogata fino al 31.12.2022 in virtù dell'art. 26 del D.L. 25.5.2021 n. 75 e del successivo art. 1 comma 276 della L.30.12.2021 n. 234, per le prestazioni aggiuntive di cui l'art. 115, comma 2, del CCNL 2016-2018 della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie dipendenti del Servizio sanitario nazionale, prevede la tariffa oraria, fissata dall'articolo 24, comma 6, del medesimo CCNL Area Sanità, in deroga alla contrattazione, è aumentata, con esclusione dei servizi di guardia, da 60 euro a 80 euro lordi onnicomprensivi. All'articolo 6, comma 1, lettera d), del CCNL 2016-2018 del personale del comparto sanità dipendente del Servizio sanitario nazionale, la tariffa oraria è aumentata da 30 euro a 50 euro lordi onnicomprensivi.

Art. 10 - Controllo dell'attività

L'attività svolta in regime di prestazioni aggiuntive è soggetta a regolari procedure di controllo.

Il U.O.C. Risorse Umane, sulla base della documentazione prodotta dai Direttori delle strutture eroganti:

- verifica, in relazione al medesimo periodo, le timbrature del personale appositamente identificate per le corrispondenti strutture;
- dispone che risulti l'effettiva esecuzione dell'attività prevista; - verifica il rispetto del debito orario.

Il controllo avverrà incrociando il tempo di erogazione come risultante dalle specifiche timbrature effettuate con le prestazioni effettivamente erogate. Nel caso in cui l'orario effettuato sia superiore a quello autorizzato si procederà al pagamento dell'orario autorizzato, qualora le prestazioni erogate risultino inferiori a quelle concordate, le ore aggiuntive pagate saranno ridotte del tempo corrispondente alle prestazioni non erogate.

Qualora, risulti un debito orario in capo al dipendente per il periodo di effettuazione di attività aggiuntiva, non si dà luogo al riconoscimento economico e le ore prestate vengono considerate orario di lavoro ordinario.

Ai Direttori di Struttura complessa le prestazioni aggiuntive potranno essere liquidate soltanto dopo aver garantito le 38 ore settimanali.

Eventuali irregolarità rispetto a quanto stabilito nei progetti autorizzati o rispetto alle norme contenute nel presente Regolamento, emergenti dalle procedure di controllo, comportano la sospensione della liquidazione dei corrispondenti compensi.

Art. 11- Liquidazione

La liquidazione dei compensi relativi allo svolgimento di prestazioni orarie aggiuntive è effettuata dalla U.O.C. Risorse Umane previa verifica e conteggio dell'attività effettivamente prestata. La remunerazione avverrà sulla base delle tariffe di cui all' art. 9 previste per le diverse categorie professionali. Il pagamento avverrà nei limiti della delibera di autorizzazione.

Art. 12 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore dal giorno successivo a quello di esecutività del provvedimento di adozione del Direttore Generale e troverà applicazione a valere dalle prestazioni orarie aggiuntive autorizzate da tale data. Lo stesso potrà essere modificato, integrato e/o aggiornato qualora disposizioni nazionali, regionali o contrattuali, ovvero assetti organizzativi aziendali sopravvenuti lo richiedano. Ogni disposizione interna contrastante con quanto stabilito dal presente Regolamento è da intendere disapplicata dalla data di entrata in vigore del medesimo.

